CAMERA DEI DEPUTATI Doc. VI N. 2-A

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE **BOSCO LUCARELLI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PROVVEDIMENTI A FAVORE DI COLORO CHE HANNO BONIFICATO, PRIMA DEL 24 MAGGIO 1946, TERRENI MINATI

(CAMERA N. 197, SENATO N. 207)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(PACCIARDI)

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (COMMISSIONE V)
il 16 dicembre 1948

E DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (COMMISSIONE IV)
il 16 marzo 1949

e sottoposto a nuovo esame delle Camere per invito del Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione (Messaggio del 15 aprile 1949)

Presentata alla Presidenza il 29 novembre 1949

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge n. 197 recante « Provvedimenti a favore di coloro che hanno bonificato prima del 24 maggio 1946 terreni minati », venne approvato dalla V Commissione permanente della Camera in sede legislativa, nella seduta del 16 dicembre 1948, e dalla IV Commissione del Senato, in sede deliberante, senza alcun emendamento, nella seduta del 16 marzo.

È portato ora al vostro esame perché il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, ritenendo che non si fosse ottemperato al precetto dell'ultimo comma dell'articolo 81 della medesima Costituzione, ha chiesto con il messaggio a voi noto, una nuova deliberazione.

* * *

Per il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, i lavori di bonifica dei campi minati sono stati riservati al Ministero della guerra. Tali lavori possono essere eseguiti o direttamente dall'Amministrazione militare con proprio personale dipendente, ovvero dai proprietari e dai concessionari di arenili e terreni demaniali, con operai propri,

sempre sotto il controllo e la direzione dell'Amministrazione.

Nel primo caso l'Amministrazione ha il diritto di rivalersi sui proprietari per una quota parte della spesa non inferiore alla metà e non superiore ai due terzi; nella seconda ipotesi invece ai proprietari ed ai concessionari che hanno eseguito lo sminamento è dato un contributo pari alla metà della spesa effettiva.

Questo decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 23 maggio stesso anno, è entrato in vigore il giorno successivo. Di conseguenza, coloro che senza attendere l'impulso governativo, con immenso pericolo, hanno proceduto prima di tale data allo sminamento dei terreni e restituita a coltura una notevole parte del territorio nazionale, con beneficio proprio, ma indubbiamente anche con notevole vantaggio della collettività nazionale, non hanno diritto ad alcun contributo governativo nella spesa.

È una ingiusta disparità che questo disegno di legge intende togliere.

Con esso infatti si estende il concorso dello Stato a quelli che hanno proceduto allo sminamento prima del 24 maggio 1946; e con opportuna amplificazione si concede tale contributo anche al beneficiario, all'usuario, all'enfiteuta ed al conduttore, qualora la bonifica sia stata da essi eseguita, e non siano già stati rimborsati della spesa dal proprietario del terreno (articolo 1 del disegno di legge).

Il contributo dello Stato è stabilito nella misura fissa della metà della spesa, insindacabilmente accertata dal Ministero della difesa, sulla base della documentazione presentata e delle indagini eseguite.

Nell'articolo 5 sono elencati alcuni elementi di massima da considerarsi nel calcolo della spesa. Per il resto è lasciata all'Amministrazione una grande ampiezza di valutazione, giustificata dal fatto che trattasi di lavori già eseguiti e che per la loro natura non hanno lasciato traccie. Vi è l'obbligo però di sentire il Comitato consultivo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320. Tale Comitato presieduto, come è noto, da un ufficiale generale dell'Esercito, e composto da delegati dei Ministeri lavori pubblici, tesoro, agricoltura, trasporti, industria e commercio, lavoro e previdenza, offre per la sua composizione la maggiore garanzia (articoli 3 e 5).

Per prevenire richieste infondate ed eccessive sono state nell'articolo 7 stabilite delle penalità per il richiedente di mala fede. Per la presentazione delle domande è stabilito il termine perentorio di 120 giorni (articolo 6) ed è concessa l'esenzione delle tasse di bollo per la domanda ed i documenti giustificativi (articolo 8).

* * *

La V Commissione, fin dal primo esame, ebbe a preoccuparsi dei mezzi finanziari occorrenti per l'attuazione della legge. Nel disegno governativo con l'articolo 9 si stabiliva:

« La spesa relativa all'applicazione della presente legge farà carico sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa ».

Venne rilevato che in tale formula mancava sostanzialmente l'indicazione della fonte dove attingere i mezzi finanziari, tanto più che nello Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1948-1949, approvato dal Parlamento, non risultava alcun capitolo a cui potesse riferirsi la spesa in oggetto.

Interrogato l'Ufficio del bilancio del Ministero della difesa, si seppe che si contava di provvedere alla spesa, utilizzando l'avanzo di lire 25 milioni del capitolo 264 dell'esercizio precedente 1947-48, da riportarsi in un capitolo aggiuntivo del bilancio dell'anno finanziario, allora corrente, 1948-49.

Si approvò così l'articolo 9 con l'emendamento aggiuntivo, formulato di accordo con la Commissione IV (finanze e tesoro), in previsione del caso – del resto poco probabile – che la somma disponibile sopra precisata fosse stata insufficiente alla spesa.

Il Presidente della Repubblica, quale supremo custode della Costituzione, ha ritenuto di dover richiedere il riesame della legge per il seguente motivo: « Sembra che questa norma non ottemperi al precetto dell'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto, pur comportando autorizzazione a maggiore spesa, non indica i mezzi per farvi fronte. Inoltre, non essendo precisato l'esercizio finanziario cui si riferisce l'autorizzazione, questa potrebbe ritenersi operante anche per esercizi futuri, sol che le somme residue risultanti nel bilancio in corso non fossero sufficienti a fronteggiare gli impegni di spesa derivanti dall'esecuzione della legge, e sotto questo profilo l'inosservanza della norma costituzionale assumerebbe rilievo maggiore ».

In seguito di che, la V Commissione ha riesaminato il disegno di legge.

Essendosi rilevato che nel preventivo per l'anno finanziario attualmente corrente 1949-

1950, era stato istituito il capitolo 253 con la competenza di lire 50 milioni sotto questa denominazione: « spese (escluse quelle per il personale) per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale » è stato chiesto al Ministero della difesa se il provvedimento legislativo in esame fosse stato previsto nel detto stanziamento, e se il carico di spesa derivante dalla sua esecuzione potesse presumersi contenuto nei limiti della competenza.

Solamente nella seduta del 24 novembre della Commissione, il rappresentante del Governo ha precisato che l'onere derivante dalla legge in oggetto, a carico dell'esercizio 1949-50, può calcolarsi in somma molto esigua, e che alla sua copertura poteva farsi fronte con i fondi stanziati sul detto capitolo 253.

Dopo queste assicurazioni, la V Commissione permanente (difesa) ha deciso all'unanimità, e d'accordo con la IV Commissione (finanze e tesoro) di proporre alla Camera il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 9: « La spesa relativa all'applicazione della presente legge farà carico sul capitolo 253 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1948-49 ».

Con questa variazione, la Commissione vi invita a rinnovare l'approvazione del disegno di legge.

BOSCO LUCARELLI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLE CAMERE

—

ART. 1.

A coloro che, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, abbiano, a proprie spese, intrapreso lavori di bonifica di terreni di loro proprietà, ovvero di terreni demaniali, arenili e spiagge, avuti in concessione, anche se abbiano ultimato i lavori stessi dopo la data suindicata, è concesso dallo Stato, nei limiti di cui agli articoli seguenti, un concorso alla spesa sostenuta per detta bonifica.

Il concorso alla spesa è concesso all'usufruttuario, all'usuario, all'enfiteuta od al conduttore qualora la bonifica sia stata da essi eseguita e quando non siano stati rimborsati delle spese dal proprietario a norma del Codice civile.

ART. 2.

Il concorso alla spesa è corrisposto per la bonifica di quei terreni, arenili e spiagge per i quali risulti comprovato che essi erano stati minati.

ART. 3.

Il concorso alla spesa sarà della metà di quella insindacabilmente accertata dal Ministero della difesa, sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, sulla base della documentazione presentata dagli interessati e delle indagini eseguite.

ART. 4.

Il concorso alla spesa previsto dalla presente legge non è cumulabile con il risarcimento dei danni di guerra, in dipendenza del minamento, dal quale va detratto, ai sensi dell'articolo 12 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543.

ART. 5.

Per l'accertamento della spesa di cui al precedente articolo 3, saranno considerati di massima:

a) la paga degli operai;

DISEGNO DI LEGGE

DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

b) i premi pagati per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

c) l'equo utile dell'imprenditore, se la bonifica sia stata eseguita ad impresa.

Nel caso di sminamento eseguito dal coltivatore diretto con mano d'opera familiare, questa va considerata, ai fini del presente articolo, come mano d'opera salariata.

ART. 6.

Le domande al Ministero della difesa di concorso alla spesa devono pervenire, debitamente documentate, ai Comandi di zona per la bonifica dei campi minati, nel cui territorio si trovano i terreni, arenili e spiagge bonificati, entro il termine perentorio di 120 giorni da quello dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

Chiunque, al fine di conseguire il concorso alla spesa o di conseguirlo in misura maggiore, presenta domande, certificati, dichiarazioni o altri documenti, nei quali sono esposte circostanze in tutto o in parte non rispondenti a verità, è punito con la multa da lire 10.000 a lire 50.000, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

La stessa pena si applica a colui che ha rilasciato i documenti sopraindicati.

Nei casi previsti nel primo comma del presente articolo l'interessato decade dal diritto al contributo stabilito dal precedente articolo 1.

ART. 8.

La domanda di concorso alla spesa e i documenti giustificativi sono esenti dalle tasse di bollo.

ART. 9.

La spesa relativa all'applicazione della presente legge farà carico sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, per l'attuazione della presente legge, le variazioni occorrenti nell'eventualità che le somme residue risultanti per questo titolo nel bilancio non siano sufficienti a fronteggiare gli impegni di spesa derivanti dall'esecuzione della presente legge.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

La spesa relativa all'applicazione della presente legge farà carico sul capitolo 253 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1948-49.

Soppresso.